

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 13 luglio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, So-

spiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

FRAGALÀ: « Istituzione della figura professionale di funzionario giudiziario » (5079) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

IX Commissione (Trasporti):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: « Agevolazioni e risorse per lo sviluppo della navigazione in acque interne » (5093) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

sentenza n. 207 del 5-6 luglio 2004 (doc. VII, n. 478) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 819, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, dal collegio arbitrale di Roma;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 219 del 7-9 luglio 2004 (doc. VII, n. 479) con la quale:

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Roma;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Roma;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 2, in relazione all'articolo 1, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dai tribunali di Firenze e di Torino;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, e dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Pescara;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 220 del 7-9 luglio 2004 (doc. VII, n. 480) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 98, comma 2, della legge della regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 120, primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna;

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 31 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 6 luglio 2004, sentenza n. 204 del 5-6 luglio 2004 (doc. VII, n. 475), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'articolo 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000,

n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo « tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli » anziché « le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché »;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'articolo 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'articolo 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto « gli atti, i provvedimenti e i comportamenti » anziché « gli atti e i provvedimenti » delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Con lettera in data 6 luglio 2004, sentenza n. 205 del 5-6 luglio 2004 (doc. VII, n. 476), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'amministrazione regionale);

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Con lettera in data 6 luglio 2004, sentenza n. 206 del 5-6 luglio 2004 (doc. VII, n. 477), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia;

dichiara in parte infondata ed in parte inammissibile, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Trento;
alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 12 luglio 2004, ha trasmesso, ai sei dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per gli esercizi 2001 e 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 248).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 7 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni ANEDDA ed altri n.1/00357, Antonio LEONE n. 1/00363 e POLLEDRI ed altri n. 1/00365, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 5 maggio 2004, concernenti gli esiti della Conferenza di Cancun.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera dell'8 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione NESI n. 4/04936, pubblicata nell'*Allegato B* al Resoconto della seduta del 19 aprile 2004, concernente la tutela dei bambini affetti da diabete mellito.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Annunzio di documenti dall'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale — Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa — ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della prima parte della cinquantesima sessione svoltasi a Parigi dal 2 al 4 giugno 2004.

Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse in sede primaria):

Raccomandazione n. 742 - Forze di terra europee a dispiegamento rapido — risposta al rapporto annuale del Consiglio (*doc. XII bis n. 93*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 743 - Cooperazione europea per l'informazione dell'opi-

nione pubblica in materia di difesa (*doc. XII bis n. 94*) — alle Commissioni IV (Difesa) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

Raccomandazione n. 744 — Missioni di stabilizzazione dell'Unione Europea in Europa sud-orientale (*doc. XII bis n. 95*) alle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

Raccomandazione n. 745 — Sicurezza e difesa in Estonia, in Lettonia e in Lituania (*doc. XII bis n. 96*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 746 — Terrorismo biologico, chimico e radiologico (*doc. XII bis n. 97*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 747 — Agenzia europea di difesa — risposta al rapporto annuale del Consiglio (*doc. XII bis n. 98*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 748 — Politica europea di sicurezza e di difesa a seguito dell'allargamento dell'Unione europea e della NATO — Risposta al rapporto annuale del Consiglio (*doc. XII bis n. 99*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Decisione n. 27 — Politica europea di sicurezza e di difesa a seguito dell'allargamento dell'Unione europea e della NATO (*doc. XII bis n. 100*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Risoluzione n. 119 — Seguiti parlamentari della PESD e della PESC — dibattiti e risposte alle interrogazioni parlamentari (*doc. XII bis n. 101*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

Risoluzione n. 120 Cooperazione aerospaziale fra l'Europa e la Cina (*doc. XII bis n. 102*) — alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione n. 121 — Trasferimento dei poteri in Irak (*doc. XII bis n. 103*) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Risoluzione n. 122 — Politica europea di sicurezza e di difesa a seguito dell'allargamento dell'Unione europea e della NATO (*doc. XII bis n. 104*) — alle Commissioni III (*Affari esteri*) e IV (*Difesa*).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha trasmesso, con lettera in data 8 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *i*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità stessa, aggiornata al 30 aprile 2004 (*doc. CXLI*, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (*Attività produttive*).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,

comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla citata legge n. 508 del 1999 (393).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (*Cultura*), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 agosto 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (*Bilancio*), che dovrà, esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 luglio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: CAPUANO; PERROTTA; GIUDICE ED ALTRI E CÈ ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SU CAUSE E RESPONSABILITÀ DI CASI DI DISSESTO FINANZIARIO DI IMPRESE INDUSTRIALI
(4568-4589-4640-4651)

(A.C. 4568 – Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fattori di criticità del sistema finanziario italiano alla luce di alcuni recenti casi di dissesto di imprese industriali, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario delle imprese industriali di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria di alcune imprese, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese industriali di cui al comma 1 e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating* che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese industriali di cui al comma 1 e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

e) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

f) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di

prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

SUB-EMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.36
DELLE COMMISSIONI

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: responsabilità degli episodi fino alla fine del comma con le seguenti: eventuali responsabilità politiche per gli episodi di dissesto finanziario delle imprese del gruppo Parmalat, del gruppo Cirio e della Giacomelli S.p.A. nonché sulle modalità di diffusione di titoli pubblici argentini presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, comma 2:

all'alinea, dopo le parole: imprese industriali aggiungere le seguenti: e le modalità del collocamento e diffusione presso i risparmiatori privati dei titoli pubblici argentini nel periodo 1998-2002.

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) i comportamenti, compresi i differenziali fra i prezzi di acquisto e i prezzi

di vendita, e le responsabilità dei soggetti che hanno contribuito a vario titolo alla diffusione fra il pubblico dei titoli pubblici argentini di cui al comma 1;

h) l'informazione del pubblico dei risparmiatori italiani circa il livello e il progressivo deterioramento dei rating della Repubblica argentina e degli altri emittenti pubblici argentini;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle eventuali responsabilità politiche per gli episodi di dissesto finanziario delle imprese del gruppo Parmalat, del gruppo Cirio e della Giacomelli S.p.A. nonché sulle modalità di diffusione di titoli pubblici argentini presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003.

0. 1. 36. 12. Benvenuto, Olivieri, Fluvi, Quartiani, Coluccini, Ruzzante.

(Approvato)

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat, con il compito di accertare le cause del dissesto finanziario del gruppo, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sin-

daci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1, con particolare riguardo alle norme che tutelano i risparmiatori;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate, nonché i destinatari;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferi-

mento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del Gruppo Parmalat ed i correlati motivi;

m) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 5. Sergio Rossi, Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat, con il compito di accertare le cause del dissesto finanziario del gruppo, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli

organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento

attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del Gruppo Parmalat ed i correlati motivi;

m) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 4. Sergio Rossi, Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat, con il compito di accertare le cause del dissesto finanziario del gruppo, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del Gruppo Parmalat ed i correlati motivi.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 3. Sergio Rossi, Pagliarini, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat, con il compito di accertare le cause del dissesto finanziario del gruppo, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri di controllo e vigilanza attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia ed alla Consob;

c) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

d) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

e) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

f) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

g) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

h) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

i) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

l) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere

funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 6. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat, con il compito di accertare le cause del dissesto finanziario del gruppo, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da

parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il disse-

sto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 1. Sergio Rossi, Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat, con il compito di accertare le cause del dissesto finanziario del gruppo, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che van-

tano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) l'individuazione del periodo esatto in cui gli istituti di credito hanno accelerato la vendita dei titoli Parmalat e la correlazione con la conoscenza, da parte delle medesime banche, delle difficoltà finanziarie del gruppo;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2;

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 7. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: di imprese fino alla fine del comma con le seguenti: del gruppo Parmalat.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

al titolo, sostituire le parole da: su cause fino alla fine con le seguenti: sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

0. 1. 36. 2. Sergio Rossi, Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, dopo le parole: dissesto finanziario di imprese aggiungere le seguenti: emittenti titoli diffusi presso il pubblico.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo le parole: attività di imprese aggiungere le seguenti: emittenti titoli diffusi presso il pubblico;

nella parte consequenziale, al titolo, sostituire le parole da: , verificatisi fino a: attività di imprese con le seguenti: emittenti titoli diffusi presso il pubblico, verificatisi negli ultimi dieci anni, che abbiano arrecato danno al pubblico risparmio, nonché sulle attività di imprese emittenti titoli diffusi presso il pubblico.

0. 1. 36. 11. Antonio Pepe.

All'emendamento 1. 36. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, nella parte consequenziale, al titolo: sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 36. 10. Antonio Pepe.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata « Commissione », sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario di imprese, verificatisi negli ultimi dieci anni, che abbiano arrecato danno al pubblico risparmio, nonché sulle attività di imprese che, nel medesimo periodo, abbiano comunque arrecato danno ad un numero rilevante di risparmiatori.

Conseguentemente:

al comma 2, alinea, nonché alle lettere b), c) d) ed e) del medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: industriali;

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: industriali;

sostituire il titolo con il seguente:
Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario di imprese, verificatisi negli ultimi dieci anni, che abbiano arrecato danno al pubblico risparmio, nonché sulle attività di imprese che, nel medesimo periodo, abbiano comunque arrecato danno ad un numero rilevante di risparmiatori.

1. 36. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed

esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;